



Adunanza del  
l' Ufficio Centrale  
per l' esame del disegno di Legge (#208)  
= conversione in legge del R. Decreto-Legge  
che approva i Trattati di  
Versailles, Trianon e Neuilly.

Presenti: Labelloni, D'Amelio, Schauger,  
Bonin Longore, Gentile.

Il Relatore D'Amelio fa lettura  
della Relazione, che è approvata  
alla unanimità.

10 giugno 1925

Luigi Colonna

208-A

Onorevoli Colleghi,

1

Il Vostro Ufficio centrale, <sup>Vi propone,</sup> ~~ha~~ <sup>per</sup> ~~voti~~ <sup>la</sup> unanimi, ~~Vi~~ <sup>propone</sup> prego di approvare il disegno di legge presentato dall'on. Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, per la conversione in legge dei decreti-legge, che hanno messo in esecuzione i Trattati di Pace di Versailles, di Trianon e di Neuilly-sur-Seine, e cioè:

a) il regio decreto-legge in data 6 Ottobre 1919, n. 1803, che approva il Trattato di Pace concluso fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Germania dall'altra, sottoscritto a Versailles il 28 Giugno 1919 e il regio decreto-legge 20 Gennaio 1920, n. 51, che autorizza il Governo de Re a dare piena e intera esecuzione al Trattato medesimo;

b) il regio decreto-legge 11 Gennaio 1922, n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Ungheria, sottoscritto a Trianon il 4 Giugno 1920;

c) il regio decreto-legge 15 Febbrajo 1920, n. 173, col quale è approvato il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e la Bulgaria sottoscritto a Neuilly-sur-Seine il 27 Novembre 1919 e il regio decreto-legge 15 Gennaio 1922, N. 38, col quale è data piena ed intera esecuzione al Trattato medesimo.

Può destare impressione che la conversione in legge dei cennati decreti si faccia a tanta distanza dalla data della loro pubblicazione e

2  
2081A

più da quella in cui i tre Trattati di Pace entrano in vigore per effetto dello scambio delle ratifiche di tre principali Potenze Alleate e Associate da una parte e della Germania, dell'Ungheria e della Bulgaria dall'altra; ilquale scambio ebbe luogo, per il Trattato di Versailles, ~~il~~ il 10 Gennajo 1920, per quello di Neuilly il 9 Agosto 1920, per quello di Trianon il 26 Luglio 1921. Ma cotesto ritardo, che si spiega col fatto che i Trattati, per effetto della ratifica conseguita, erano in pieno vigore e ricevevano piena esecuzione, consiglia il Vostro Ufficio di non frapporre alcun indugio nel proporvi la loro definitiva sanzione. L'urgenza di tale provvedimento e lo scarso numero di sedute che ancora possono aversi in questo periodo di lavoro del Senato inducono il Vostro Ufficio Centrale ad abbandonare ogni idea di illustrare nella presente relazione l'importanza storica che può assumere la definitiva sanzione dei Trattati, sia dal punto di vista politico che da quello giuridico. Anche da un'altra ragione è indotto il Vostro Ufficio Centrale ad affrettare l'approvazione del presente disegno di legge. Contemporaneamente ad esso, il Governo del Re ha presentato al Senato altro disegno di legge per dare piena ed intera esecuzione all'accordo concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbo-Croati-Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 Gennajo 1924, e per convertire in legge il regio decreto-legge 22 febbrajo 1924, n. 1, mediante il quale la città di Fiume e i territorii attribuiti all'Italia con un'accordo ora ricordato vengono a far parte integrante

del Regno d'Italia. Ora, sembra necessario che prima della sanzione definitiva dell'accordo medesimo e della conversione in legge del decreto ricordato, o almeno contemporaneamente a cotesti provvedimenti legislativi, venga definitivamente sanzionato l'art. 53 del Trattato di Trianon, co quale " l'Ungheria rinunzia a tutti i diritti e titoli su Fiume e sui territori adiacenti, appartenenti all'antico Regno d'Ungheria, e compresi nelle frontiere, che saranno ulteriormente fissate ". L'Ungheria si obbliga inoltre a riconoscere le convenzioni che avranno luogo relativamente ai detti territori e in particolar modo per quanto concerne la nazionalità degli abitanti.

D'altra parte, la sanzione definitiva dei Trattati di Pace, oggetti del presente disegno di legge, giunge in tempo opportuno. In seguito al mirabile discorso, pronunciato dall'on. Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, nella seduta del 20 maggio u.s., in occasione della discussione del bilancio degli Affari Esteri, un'inopportuna discussione è stata sollevata in certa stampa tedesca, relativamente alla piena ed irretrattabile accettazione delle nostre frontiere del Nord, da parte della Germania. Nulla di meno vero che la Germania non sia obbligata a riconoscere la detta frontiera. L'art. 80 del Trattato di Versailles contiene la prima e solenne consacrazione dell'obbligo della Germania, " L'Allemagne reconnait et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières qui seront fixées par le traité passé entre cet état et les principales Puissances

3

2081A

Franciare

21  
208-A

Alliées et Associées; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations". Non meno chiara e non men solenne è l'altra consacrazione del suo obbligo di riconoscere le frontiere che saranno stabilite fra l'Italia e l'Austria, contenuta nell'art. 434 del Trattato: " L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles, qui seront conclues par les Puissances Alliées et Associées avec les Puissances ayant combattu aux cotés de l'Allemagne, à agréer les dispositions qui seront prises concernant les territoires de l'ancienne Monarchie d'Autriche-Hongrie, du Royaume de Bulgarie et de l'Empire Ottoman, et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières qui leur sont ainsi fixées ". La sanzione definitiva di queste disposizioni giunge dunque come un monito opportuno. E' bene ricordare a tutti l'intangibilità delle nostre frontiere.

La sanzione definitiva dei Trattati valga egualmente di monito contro certe affermazioni di possibilità di revisione dei Trattati stessi. Certo, i Trattati non sono eterni. Come ogni cosa viva, essi non si sottraggono alle leggi della vita e possono essere soggetti ad eventuali trasformazioni. Lo stesso art. 19 del Trattato di Versailles, che fa parte del Patto della Società delle Nazioni, riconosce che l'Assemblea può, di tratto in tratto, invitare i membri della Società a procedere a un nuovo esame dei Trattati divenuti inapplicabili e all'esame di situazioni internazionali, il perdurare delle quali può

208-A

mettere in pericolo la pace del mondo. Ma questa intima virtù di perfezionamento dei Trattati non ha nulla da vedere con le conquiste definitive di un popolo, con la secolare rivendicazione di confini, che rappresentano le garanzie indispensabili per la sua indipendenza e la sua libertà. E' assurdo confonderla con la revisione dei Trattati. <sup>che</sup> Questi sono stati conseguiti con sacrifici inauditi di popolo, non possono sottostare ad alcuna modificazione che diminuisca o svalori il compenso da essi consacrato. In ogni modo è bene affermare che il Senato respinge la teoria della revisione che mirasse a colpire l'integrità della Patria.

La politica, invece, dell'ora che volge è diretta a garantire sempre più l'efficacia dei Trattati e la intangibilità delle frontiere. Il patto di garanzia, su cui il Presidente del Consiglio espose al Senato l'alto pensiero del Governo Italiano con forma così nobile e con pensiero così saggio, non ~~può~~ <sup>irrebbe</sup> essere <sup>unicamente</sup> un accordo fra due o tre Governi per un solo sistema di frontiere, ma un patto che garantisca ~~almeno~~ la sicurezza dei principali Stati che vinsero la guerra, generatrice dell'attuale assetto politico dell'Europa. <sup>ai relativi negoziati non deve rimanere</sup> ~~A questo patto deve partecipare~~

re estranea

l'Italia, che rappresenta "una delle zone più delicate del sistema europeo", se si vuole assicurare allo stesso una maggiore stabilità. L'Ufficio centrale esprime il profondo convincimento che nei difficili e <sup>importanti</sup> delicati negoziati che si vanno svolgendo, il Governo saprà difendere, anche in questa occasione, il vitale

208A  
6  
interesse d' Italia, nell'interesse della pace del mondo. In tal modo, i Trattati che il Senato è oggi chiamato a sanzionare, conseguiranno una maggiore vitalità, e sarà allora <sup>veramente</sup> giusto di considerarli come le pietre triangolari dell'edificio, costruito dalla Vittoria.

A conseguire questa finalità gioverebbe grandemente un'altra integrazione dei Trattati: quella di un accordo finanziario, che regolasse il grave problema dei debiti interalleati, e che introducesse nei Trattati il sentimento della giustizia finanziaria, che fu completamente trascurato all'epoca della loro formazione. Nel futuro studioso di questi grandiosi documenti storici susciterà un senso di meraviglia l'assenza di ogni regolamento di questo colossale interesse degli Stati vittoriosi, che uscivano dalla guerra con un fardello così pesante di debiti, che sarebbe gravato sinistramente su tutta la loro vita economica futura. E' poco noto, forse, che non mancarono da parte di illustri ed accorti rappresentanti degli Stati Alleati ingegnose e meditate proposte circa la soluzione della importante questione. E' notevole quella della creazione di un Istituto internazionale che si sarebbe addossato tutti i debiti degli Stati Alleati e Associati ( e probabilmente anche quelli degli Stati ex-nemici ) e che avrebbe ricevuto il prodotto di lievi aumenti addizionali alle tasse sulla vendita di alcune merci di lusso, quali il thè, il caffè, e sulle tariffe dei trasporti da pagarsi da tutti gli Stati Alleati e Associati e da quelli

7  
2081A

ex-nemici. Parve anche possibile allora che a tale onere si fossero sottoposti anche alcuni Stati neutri per i benefici che ne sarebbero derivati all'economia mondiale e dei quali essi stessi si sarebbero avvantaggiati. Con i risultati delle imposte addizionali, si sarebbero pagati un equo interesse e una quota di ammortamento agli Stati creditori, estinguendo i loro crediti in un numero di anni esattamente calcolato. Ma in quel momento della elaborazione dei Trattati di Pace sembrava che le riparazioni dovessero essere considerate come una specie di corrispettivo dei debiti interalleati. Allora, nel concetto di riparazione erano comprese anche le spese di guerra. I delegati americani si opposero decisamente alla presa in considerazione del progetto. Più tardi furono essi stessi che fecero trionfare il principio wilsoniano, secondo il quale le spese di guerra non dovevano essere comprese nelle riparazioni. Poi il concetto delle riparazioni si andò mano a mano più restringendo. Le categorie dei danni riparabili alle cose e alle persone furono tassativamente indicate dallo Annesso I alla Parte VIII del Trattato di Versailles. Ulteriori limitazioni vi apportò la Commissione delle riparazioni. Il calcolo inglese di 600 miliardi di marchi oro, quale valutazione globale dei danni alle persone e alle cose, prodotto dall'aggressione nemica, fu rettificato dalla Commissione delle Riparazioni che la fissò in 132 miliardi di marchi oro.

Benni

208 A

Nell'accordo di Londra del 5 Maggio 1921 tale debito fu ancora notevolmente diminuito con la suddivisione nelle tre categorie dei buoni A, B e C, la quale ultima, rappresentante 83 miliardi, poteva essere emessa soltanto in determinate condizioni, e sempre quando la Germania avesse pagato la somma sufficiente ad assicurare il servizio dei buoni delle due prime categorie. Una serie di moratorie, inoltre, accordate dalla Commissione delle Riparazioni alla Germania, resero sempre più esigue il suo debito. Si giunse così al piano Dawes. Ora, quale che sia il più esatto sistema di capitalizzazione dei pagamenti, che la Germania accetta di eseguire, in forza di detto accordo, è certo che la somma totale non supera i quarantamiliardi, sui quali l'Italia, come è noto, non ha diritto che al 10 % per effetto dell'accordo di Spa.

Che oggi non sia più possibile contrapporre le riparazioni ai debiti interalleati appare evidente dalle cose esposte. La loro intima connessione è tuttavia indistruttibile. E' stato grande merito del Governo Italiano di avere abbinato le due questioni nelle Conferenze inter Alleate. E' necessario tener fermo tale principio. L'approvazione del piano Dawes non significa punto il suo abbandono. Il piano non fissa il numero delle annualità dovute dalla Germania. Esso rinvia tale grave deliberazione a un momento successivo. *Ora è certo, che in ogni*

caso,

~~Sarà quello il momento~~ in cui la determinazione definitiva del debito globale tedesco non potrà essere fatta se non

2087A

tenuto conto della riduzione che gli Stati creditori dovranno fare dei debiti interalleati. Questa sembra all'Ufficio Centrale un'altra validissima ragione, oltre quelle di carattere morale, politico, economico e finanziario per chiedere che la invocata riduzione sia compiuta tenendo conto dell'equa proporzionalità del debito alle forze del debitore.

Nel raccomandare ai suffragi del Senato l'approvazione definitiva dei Trattati, l'Ufficio centrale riafferma la necessità della integrazione dei Trattati di Pace con accordi della natura sopra accennata.

o==o==o==o==o==o==o==o==o

L'Ufficio Centrale, nel proporvi l'approvazione del disegno di legge, avrebbe desiderato raccogliere ed esporvi le notizie relative all'esecuzione di alcune parti dei Trattati, che sono pocon note, onde non poca incertezza regna financo nel regolamento di alcuni rapporti giuridici.

E' noto, per esempio, che l'art. 289 del Trattato di Versailles e quelli corrispondenti degli altri Trattati di Pace, concedono a ciascuna Potenza Alleata e Associata di notificare alla Germania, all'Austria, all'Ungheria e alla Bulgaria le convenzioni bilaterali e i trattati bilaterali dei quali essa esige il ritorno in vigore. Ciascuna Potenza Alleata o Associata, però, si obbliga a rimettere in vig

10  
208-A

gore con la Germania e con gli altri Stati so-  
tanto quei Trattati o convenzioni che siano  
conformi alle stipulazioni dei Trattati di Pa-  
ce. Sarebbe desiderabile conoscere in qual mo-  
do il Governo Italiano abbia dato esecuzione  
al detto articolo, quale sia l'elenco dei Trat-  
tati e delle convenzioni, dei quali egli ha ch-  
sto il ritorno in vigore e la data della rich-  
sta, giacchè dalla stessa decorre l'obbligo de-  
l'osservanza.

Sentiti

Del pari sarebbe desiderabile di conoscer-  
re i risultati conseguiti dall'applicazione  
degli art. 296 e seg. del Trattato di Versail-  
les e i corrispondenti articoli degli altri Tr-  
tati sul regolamento dei debiti privati fra i  
cittadini appartenenti ai diversi Stati con-  
traenti, regolamento che deve aver luogo me-  
diante gli uffici di verificaione e compen-  
sazione. E' probabile che le operazioni siano  
ancora in corso, ma lo stato di esse deve con-  
sentire di prevederne l'esito finale, che  
sarebbe interessante conoscere per la più esat-  
ta applicazione degli stessi Trattati di Pace.

Altro argomento, sul quale sarebbe oppor-  
tuno <sup>ovvero</sup> ~~conoscere~~ adeguate notizie, è quello con-  
cernente la liquidazione dei beni, diritti e  
interessi degli ex-sudditi nemici nel Regno  
e nelle nuove provincie.

*in*  
L'elencazione di tale richiesta non è certo complessa<sup>Ta</sup>. Su molti al  
tri punti del Trattato occorrerebbe che venissero date al pubblico in-  
formazioni più larghe e ~~esatte~~ ordinate. Senza dubbio, da esse appa-  
rirebbe quale enorme sforzo il Governo ~~d'Italia~~ e la pubblica Amministra-  
zione hanno compiuto per la tutela degli interessi italiani. ~~Nei~~

Nella fiducia che il desiderio espresso dall'ufficio centrale poss-  
sa essere soddisfatto entro il più breve termine possibile<sup>esso</sup>, rimmo-  
~~va~~ <sup>al Senato</sup> va la preghiera di accordare il vostro suffragio al disegno di leg-  
ge.

Laddi - 10 giugno 1925

D'Amelio, relatore

Archivio storico del Senato della Repubblica

11  
mania e con gli altri Stati soltanto quei Trattati o convenzioni che siano conformi alle stipulazioni dei Trattati di Pace. Sarebbe desiderabile conoscere in qual modo il Governo italiano <sup>abbia</sup> dato esecuzione al detto articolo, qual sia l'elenco dei Trattati e delle convenzioni, dai quali egli ha chiesto il ritorno in vigore e la data della richiesta, giacchè dalla stessa occorre l'obbligo dell'osservanza.

Del pari sarebbe desiderabile di conoscere i risultati dell'esecuzione conseguita dall'applicazione degli art. 206 e seg. del Trattato di Versailles e i corrispondenti articoli degli altri Trattati sul regolamento dei debiti privati fra i cittadini appartenenti ai diversi Stati contraenti, regolamento che deve aver luogo mediante gli uffici di verifica e compensazione. E' probabile che le operazioni siano ancora in corso, ma lo stato di esse deve consentire di prevederne l'esito finale, che sarebbe interessante conoscere per la più esatta applicazione degli stessi Trattati di Pace. Altro argomento, sul quale sarebbe opportuno conoscere adeguate notizie, è quello concernente la liquidazione dei beni, diritti e interessi degli ex-sudditi nemici nel Regno e nelle Nuove Province.

(Faccato)

Circa le somme conseguite dall'Italia in conto riparazioni, comprese quelle rappresentate dalle consegne in natura, non sembra che siano state pubblicate notizie recenti e complete. E' facile comprendere qualè elemento prezioso di studio esse possano fornire circa il problema delle riparazioni e l'economia generale del Paese.

Mentre poi all'estero apposite pubblicazioni divulgano il lavoro dei Tribunali misti e ne rendono note le decisioni, presso di noi manca ogni informazione ufficiale, e quelle private sono rare e insufficienti.

Sarebbe, infine, opportuno che una esposizione completa venisse fatta dal Ministero competente circa l'esecuzione data agli art. 306 e seg. del Trattato di Versailles e a quelli corrispondenti degli altri Trattati, relativi alla proprietà industriale, per conoscere come sono stati regolati l'uso legittimo dei brevetti, appartenenti a sudditi di nazionalità ex-nemica, dopo i gravi perturbamenti che si ebbero nel periodo bellico.

(Volbare)

## SENATO DEL REGNO (N. 208-A)

## RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

CATELLANI, *presidente*, ARTOM, *segretario*, BORSARELLI, GENTILE, SCHANZER,  
BONIN LONGARE e D'AMELIO, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri

NELLA TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

Conversione in legge dei Regi decreti-legge, che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il vostro Ufficio centrale vi propone, a voti unanimi, di approvare il disegno di legge presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, per la conversione in legge dei decreti-legge, che hanno messo in esecuzione i Trattati di pace di Versailles, di Trianon e di Neuilly-sur-Seine, e cioè:

a) il Regio decreto-legge in data 6 ottobre 1919, n. 1803, che approva il Trattato di pace concluso fra l'Italia ed altri Stati da una parte, e la Germania dall'altra, sottoscritto a Versailles il 28 giugno 1919, e il Regio decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, che autorizza il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione al Trattato medesimo;

b) il Regio decreto-legge 11 gennaio 1922, n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Ungheria, sottoscritto a Trianon il 4 giugno 1920;

c) il Regio decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 173, col quale è approvato il Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e la Bulgaria, sottoscritto a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919 e il Regio decreto-legge 15 gennaio 1922, n. 38, col quale è data piena ed intera esecuzione al Trattato medesimo.

Può destare impressione che la conversione in legge dei cennati decreti si faccia a grande distanza dalla data della loro pubblicazione e anche maggiore da quella in cui i tre Trattati di pace entrarono in vigore per effetto dello scambio delle ratifiche di tre principali Potenze alleate e associate da una parte e della Germania, della Ungheria e della Bulgaria dall'altra; il quale scambio ebbe luogo, per il Trattato di Versailles il 10 gennaio 1920, per quello di Neuilly il 9 agosto 1920, per quello di Trianon il 26 luglio 1921. Ma cotesto ritardo, che si spiega col fatto che i Trattati, per effetto delle ratifiche conseguite, erano in pieno vigore e ricevevano

piena esecuzione, consiglia il vostro Ufficio di non frapporre alcun indugio nel proporvi la loro definitiva sanzione. L'urgenza di tale provvedimento e lo scarso numero di sedute che ancora possono aversi in questo periodo di lavoro del Senato, inducono il vostro Ufficio centrale ad abbandonare ogni idea di illustrare nella presente relazione l'importanza storica, che può assumere la definitiva sanzione dei Trattati, sia dal punto di vista politico che da quello giuridico.

Anche da un'altra ragione è indotto il vostro Ufficio centrale ad affrettare l'approvazione del presente disegno di legge. Contemporaneamente ad esso, il Governo del Re ha presentato al Senato altro disegno di legge per dare piena ed intera esecuzione all'accordo concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbo-Croati-Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, e per convertire in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 1, mediante il quale la città di Fiume e i territori, attribuiti all'Italia con l'accordo ora ricordato, vengono a far parte integrante del Regno d'Italia. Ora, sembra necessario che prima della sanzione definitiva dell'accordo medesimo e della conversione in legge del relativo decreto, o almeno contemporaneamente a cotesti provvedimenti legislativi, venga definitivamente sanzionato l'art. 53 del Trattato di Trianon, col quale « l'Ungheria rinuncia a tutti i diritti e titoli su Fiume e sui territori adiacenti, appartenenti all'antico Regno d'Ungheria, e compresi nelle frontiere, che saranno ulteriormente fissate ». L'Ungheria si obbliga, inoltre, a riconoscere le convenzioni che avranno luogo relativamente ai detti territori e in particolar modo per quanto concerne la nazionalità degli abitanti. Può dirsi che questa disposizione sia il presupposto giuridico dell'accordo italo-serbo-croato-sloveno.

D'altra parte, la sanzione definitiva dei trattati di pace, oggetti del presente disegno di legge, giunge in tempo opportuno. In seguito al mirabile discorso, pronunziato dall'onorevole Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, nella seduta del 20 maggio u. s. in Senato in occasione della discussione del bilancio degli affari esteri, un'inopportuna discussione è stata sollevata in certa stampa tedesca, relativamente alla piena ed irretrattabile accettazione delle nostre frontiere del Nord, da parte della Ger-

mania. Nulla di men vero che la Germania non si sia obbligata a riconoscere la detta frontiera. L'art. 80 del trattato di Versailles contiene la prima e solenne consacrazione dell'obbligo della Germania. « L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières qui seront fixées par Traité passé entre cet état et les principales Puissances Alliées et Associées; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations ». Non meno chiara e non meno solenne è l'altra consacrazione del suo obbligo di riconoscere le frontiere che saranno stabilite fra l'Italia e l'Austria, contenuta nell'art. 434 del Trattato: « L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles, qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, à agréer les dispositions qui seront prises concernant les territoires de l'ancienne Monarchie d'Autriche-Hongrie, du Royaume de Bulgarie et de l'Empire Ottoman, et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières qui leur sont ainsi fixées ». La sanzione definitiva di queste disposizioni giunge, dunque, come un monito opportuno. È bene ricordare a tutti l'intangibilità delle nostre frontiere.

La sanzione definitiva dei Trattati valga egualmente di monito contro certe affermazioni di possibilità di revisione dei Trattati stessi. Certo, i Trattati non sono eterni. Come ogni cosa viva, essi non si sottraggono alle leggi della vita e possono essere soggetti ad eventuali trasformazioni. Lo stesso art. 19 del Trattato di Versailles, che fa parte del Patto della Società delle nazioni, riconosce che l'assemblea può di tratto in tratto invitare i membri della Società a procedere a un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili e all'esame di situazioni internazionali, il perdurare delle quali può mettere in pericolo la pace del mondo. Ma cotesta intima virtù di perfezionamento dei trattati non ha nulla da vedere con le conquiste definitive di un popolo, che ha compiuto la secolare rivendicazione di confini, i quali rappresentano le garanzie indispensabili per la sua indipendenza e la sua libertà. È assurdo confondere con la revisione dei trattati la possi-

bilità di riesaminarne qualche punto, che non sia più applicabile per mutate condizioni di fatto. I trattati, che sono stati conseguiti con sacrifici inauditi di popolo, non possono sottostare ad alcuna modificazione che ne diminuisca o svalori il compenso, da essi consacrato. In ogni modo, è bene affermare che il Senato respinge la teoria della revisione che mirasse a colpire l'integrità della Patria.

La politica, invece, dell'ora che volge è diretta a garantire sempre più l'efficacia dei Trattati e la intangibilità delle frontiere. Il patto di garanzia, su cui il Presidente del Consiglio espone al Senato, nel discorso ricordato, l'alto pensiero del Governo italiano con forma così nobile e con pensiero così saggio, non dovrebbe essere unicamente un accordo fra due o tre Governi per un solo sistema di frontiere, ma un patto che garantisca la sicurezza territoriale dei principali Stati che vinsero la guerra, generatrice dell'attuale assetto politico dell'Europa. Ai relativi negoziati non deve rimanere estranea l'Italia, che rappresenta « una delle zone più delicate del sistema europeo », se si vuole assicurare allo stesso una maggiore stabilità.

L'Ufficio centrale esprime il profondo convincimento che nei difficili e importanti negoziati che si vanno svolgendo, il Governo saprà difendere, anche in questa occasione, il vitale interesse d'Italia, nell'interesse della pace del mondo. In tal modo, i trattati che il Senato è oggi chiamato a sanzionare, conseguiranno una maggiore vitalità, e sarà allora veramente il caso di considerarli come le pietre triangolari dell'edificio costruito dalla vittoria.

A conseguire questa finalità gioverebbe grandemente un'altra integrazione dei trattati: quella di un accordo finanziario, che regolasse il grave problema dei debiti interalleati, e che introducesse nei trattati il sentimento della giustizia finanziaria, che fu completamente trascurato all'epoca della loro formazione. Il futuro studioso di questi grandiosi documenti storici durerà fatica a spiegarsi l'assenza di ogni regolamento di questo colossale interesse degli Stati vittoriosi, che uscivano dalla guerra con un fardello così pesante di debiti, che sarebbe gravato sinistramente su tutta la loro vita economica futura. È poco noto, forse, che non mancarono, da parte di illustri ed accorti rappresentanti degli Stati al-

leati, ingegnose e meditate proposte circa la soluzione della importante questione. È notevole quella della creazione di Istituto internazionale, che si sarebbe addossato tutti i debiti degli Stati alleati e associati (e probabilmente anche quelli degli Stati ex-nemici) e che avrebbe ricevuto il prodotto di lievi aumenti addizionali alla tassa sulla vendita di alcune merci di lusso, quali il thè, il caffè, ecc. e sulle tariffe dei trasporti da pagarsi da tutti gli Stati alleati e associati e da quelli ex-nemici. Parve anche possibile allora che a tale onere si fossero sottoposti anche alcuni Stati neutri, per i benefici che ne sarebbero derivati all'economia mondiale e dei quali essi stessi si sarebbero avvantaggiati. Coi risultati delle imposte addizionali si sarebbero pagati un equo interesse e una quota di ammortamento agli Stati creditori, estinguendo i loro crediti in un numero di anni esattamente calcolato. Ma in quel momento della elaborazione dei trattati di pace sembrava che le riparazioni dovessero essere considerate come una specie di corrispettivo dei debiti interalleati. Allora, nel concetto di riparazione erano comprese anche le spese di guerra. I delegati americani si opposero decisamente alla presa in considerazione del progetto. Più tardi furono essi stessi che fecero trionfare il principio wilsoniano, secondo il quale le spese di guerra non dovevano essere comprese nelle riparazioni. Poi il concetto delle riparazioni si andò mano a mano più restringendo. Le categorie dei danni alle cose e alle persone, per i quali è ammessa la riparazione, furono tassativamente indicate dall'annesso I alla parte VIII del trattato di Versailles. Ulteriori limitazioni vi apportò la Commissione delle riparazioni. Il calcolo inglese di 600 miliardi di marchi oro, quale valutazione globale dei danni alle persone e alle cose, prodotti dall'aggressione nemica, fu rettificato dalla Commissione delle riparazioni in 132 miliardi di marchi oro.

Nell'accordo di Londra del 5 maggio 1921 tale debito fu ancora notevolmente diminuito con la suddivisione nelle tre categorie dei buoni A, B e C, la quale ultima, rappresentante 82 miliardi, poteva essere emessa soltanto in determinate condizioni, e sempre quando la Germania avesse pagato la somma sufficiente ad assicurare il servizio dei buoni

delle due prime categorie. Unà serie di moratorie, inoltre, accordate dalla Commissione delle riparazioni alla Germania, resero sempre più esiguo il suo debito. Si giunse così al piano Dawes. Ora, quale che sia il più esatto sistema di capitalizzazione dei pagamenti, che la Germania accetta di eseguire in forza di detto accordo, è certo che la somma totale si aggira intorno ai 40 miliardi, sui quali l'Italia, come è noto, non ha diritto che al 10 per cento per effetto dell'accordo di Spa. In tanto le riparazioni dovute dall'Austria e dall'Ungheria sono state aggiornate con lunga moratoria e quelle della Bulgaria ridotte a modestissima cifra.

Che oggi non sia più possibile contrapporre le riparazioni ai debiti interalleati appare evidente dalle cose esposte. La loro intima connessione è, tuttavia, indistruttibile. È stato grande merito del Governo italiano di avere abbinato le due questioni nelle Conferenze interalleate. È necessario tener fermo tale principio. L'approvazione del piano Dawes non significa punto il suo abbandono. Il piano non fissa il numero delle annualità dovute dalla Germania. Esso rinvia tale grave deliberazione a un momento successivo. Ora è certo che, in ogni caso, la determinazione definitiva del debito globale tedesco non potrà essere fatta se non in ragione della riduzione che gli Stati creditori dovranno fare dei debiti interalleati. Questa sembra all'Ufficio centrale un'altra validissima ragione, oltre quelle ben note di carattere morale, politico, economico e finanziario, per chiedere che la invocata riduzione sia compiuta, tenendo conto dell'equa proporzionalità del debito alle forze del debitore.

L'Ufficio centrale coglie, quindi, l'occasione per riaffermare la necessità della integrazione dei Trattati di pace con un accordo della natura sopra accennata.

\* \* \*

L'Ufficio centrale, nel proporvi l'approvazione del disegno di legge, avrebbe desiderato raccogliere ed esporvi le notizie relative alla esecuzione di alcune parti dei Trattati, che sono poco note, onde non poca incertezza regna financo nel regolamento di certi rapporti giuridici.

È noto, per esempio, che l'art. 289 del Trattato di Versailles e quelli corrispondenti degli altri Trattati di pace concedono a ciascuna Potenza alleata e associata di notificare alla Germania, all'Austria, all'Ungheria e alla Bulgaria le convenzioni bilaterali e i trattati bilaterali, dei quali essa esiga il ritorno in vigore. Ciascuna Potenza alleata o associata, però, si obbliga a rimettere in vigore con la Germania e con gli altri Stati ex-nemici soltanto quei trattati o convenzioni che siano conformi alle stipulazioni dei Trattati di pace. Sarebbe desiderabile conoscere in qual modo il Governo italiano abbia dato esecuzione al detto articolo, quale sia l'elenco completo dei trattati e delle convenzioni, dei quali egli ha chiesto il ritorno in vigore, e la data della richiesta, giacché dalla stessa decorre l'obbligo dell'osservanza.

Del pari sarebbe desiderabile di conoscere i risultati conseguiti finora dall'applicazione degli articoli 296 e seguenti del Trattato di Versailles e i corrispondenti articoli degli altri Trattati sul regolamento dei debiti privati fra i cittadini appartenenti ai diversi Stati contraenti, regolamento che deve aver luogo mediante gli uffici di verifica e compensazione. È risaputo che le operazioni sono ancora in corso, ma lo stato di esse deve consentire di prevederne l'esito finale, che sarebbe interessante conoscere per la più esatta applicazione degli stessi Trattati di pace.

Altro argomento, sul quale sarebbe opportuno avere adeguate notizie, è quello concernente la liquidazione dei beni, diritti e interessi degli ex-sudditi nemici nel Regno e nelle nuove provincie.

Circa le somme conseguite dall'Italia in conto riparazioni, comprese quelle rappresentate dalle consegne in natura, dalla Germania e dagli altri Stati ex-nemici, non sembra che siano state pubblicate notizie recenti e complete. È facile intendere quale elemento prezioso di studio esse possano fornire circa il problema delle riparazioni e l'economia generale del Paese.

Non risulta, inoltre, che siano state pubblicate notizie ufficiali in Italia circa la ripartizione del debito pubblico austriaco e circa la valutazione, tuttora in corso, dei beni di Stato trasferiti all'Italia col Trattato di St. Germain. Al riguardo sarebbe di non lieve interesse conoscere quale sia la sorte degli accordi inte-

ralleati, e specie di quello di Parigi dell' 11 marzo 1921, che regolava i rapporti dell'Italia con le altre Potenze circa i detti beni, mediante la cessione di Buoni tedeschi della categoria C, ora che, a quanto pare, questi buoni debbono più essere consegnati dalla Germania, in seguito all'accordo Dawes.

Analoghe notizie sarebbe utile avere nei riguardi di Fiume, specie per quanto si riferisce al debito pubblico dell'ex-monarchia.

Mentre poi all'estero apposite pubblicazioni divulgano il lavoro dei Tribunali misti e ne rendono note le decisioni, presso di noi manca ogni informazione ufficiale, e quelle private sono rare e insufficienti.

Sarebbe, infine, opportuno che una esposizione completa venisse fatta dal Ministero competente circa l'esecuzione data agli articoli 306 e seguenti del Trattato di Versailles e a quelli corrispondenti degli altri Trattati, relativi alla proprietà industriale, per conoscere come sia stato regolato l'uso dei brevetti, appartenenti a sudditi di nazionalità ex-nemica, dopo i gravi perturbamenti che si ebbero nel periodo bellico.

L'elencazione di tali richieste non è certo completa. Su molti altri punti dei Trattati occorrerebbe che venissero date al pubblico informazioni più larghe e ordinate. Senza dubbio, da esse apparirebbe quale enorme sforzo il Governo e la pubblica Amministrazione hanno compiuto per la tutela degli interessi italiani.

Nella fiducia che questo desiderio possa essere soddisfatto entro breve termine, l'Ufficio

centrale rinnova al Senato la preghiera di accordare il suffragio al disegno di legge.

Addì 10 giugno 1925.

D'AMELIO, *relatore*.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti legge:

1° - Regio decreto legge in data 6 ottobre 1919, n. 1803, che approva il trattato di pace concluso fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Germania dall'altra, sottoscritto a Versaglia il 28 giugno 1919, e il Regio decreto legge 20 gennaio 1920, n. 51, che autorizza il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione al Trattato stesso.

2° - Regio decreto legge 15 gennaio 1922 n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Ungheria, sottoscritto a Trianon il 4 giugno 1920.

3° - Regio decreto legge 15 febbraio 1920, n. 173, col quale è approvato il Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e la Bulgaria, sottoscritto a Neuilly sur Seine il 27 novembre 1919 e il Regio decreto 15 gennaio 1922 n. 38, col quale è data piena ed intera esecuzione al trattato stesso.

4/

**Conversione in legge dei Regi decreti-leggi che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine (N. 208).**

---

*Senatori votanti* . . . \_\_\_\_\_ 179  
*Maggioranza* . . . \_\_\_\_\_ 93  
*Senatori favorevoli* \_\_\_\_\_ 144  
*Senatori contrari* . . \_\_\_\_\_ 35  
*Senatori astenuti* . . \_\_\_\_\_

13  
13/6/25

**Il Senato** \_\_\_\_\_

127